



PARERE MOTIVATO
n.233 del 28 novembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo di recupero per il completamento del fabbricato residenziale in variante al precedente piano di recupero in via Canalvecchio di proprietà della ditta Baruffaldi Alfieri. Comune di Loreo (RO).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



La Commissione VAS si è riunita in data 28 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 27 novembre 2017 prot. n. 494263;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Loreo, per conto della ditta proponente Baruffaldi Alfieri, con nota prot. n. 0003983 del 22.05.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 422807 del 10.10.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di recupero per il completamento del fabbricato residenziale in variante al precedente piano di recupero in via Canalvecchio di proprietà della ditta Baruffaldi Alfieri;

PRESO ATTO CHE il Comune di Loreo con nota pec del 31.10.2017 acquisita al prot. regionale n. 453157 del 31.10.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.85389 del 25.10.17 assunto al prot. reg. al n.444521 del 25.10.17 dell'ULSS5;
- Parere n.005 del 26.10.17 assunto al prot. reg. al n.446813 del 26.10.17 di Polesine Acque;
- Parere n.448340 del 27.10.17 del Genio Civile di Rovigo;
- Parere n.14988 del 16.11.17 assunto al prto. reg. al n.481099 del 16.11.17 del Consorzio di Bonifica Adige Po,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.262/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 28 novembre 2017, che evidenzia come l'istanza riguardi la variante al Piano di Recupero rurale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 SCHEDA N. 18, di cui alla D.C.C. n. 12 del 30.03.04, con destinazione d'uso residenziale, concernente il completamento di alcune opere interne e di alcune esterne quali fognature, marciapiedi, recinzione e passi carrai. L'intera proprietà è classificata dal PRG vigente in "Zona E-sottozona E2". Il PRG vigente ha mantenuto le scelte pianificatorie e progettuali degli strumenti urbanistici. Il complesso edilizio già realizzato interessa una superficie di 227,78 mq. Attualmente l'edificio è servito dalle principali reti di servizi-acquedotto, energia elettrica, gas. Il Valutatore dichiara che "si provvederà come già nel PdR del 2004 alla realizzazione di un sistema di smaltimento con subirrigazione drenata."

Ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 262/2017, ritiene che l'istanza relativa al "Piano Urbanistico Attuativo per il completamento del fabbricato residenziale in variante al precedente piano di recupero in via Canalvecchio di proprietà della ditta Baruffaldi Alfieri" nel Comune di Loreo, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nonché recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo di Recupero per il completamento del fabbricato residenziale in variante al precedente Piano di Recupero in via Canalvecchio di proprietà della ditta Baruffaldi Alfieri nel Comune di Loreo, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 3 pagine